

# Novità Dichiarazione Modello 730/2019

Avvicinandosi il consueto appuntamento con la compilazione della Dichiarazione dei redditi 730, Le ricordiamo di prenotare un appuntamento presso il nostro Studio.

Di seguito, Le elenchiamo le principali novità introdotte nel Modello 730/2019:

- Aumentato a 786,00 euro per ciascun alunno, il limite di detraibilità per le spese di istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
- Introdotta una nuova detrazione del 36% per gli interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte e impianti di irrigazione;
- Introdotta la possibilità di detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250,00 euro;
- Introdotta una nuova detrazione per i premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate su unità immobiliari ad uso abitativo;
- È possibile detrarre le spese mediche in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);
- Introdotta nuova detrazione del 30% per le erogazioni liberali alle Onlus e Associazioni di promozione sociale e del 35% per le erogazioni liberali alle Organizzazioni del volontariato;
- Aumentato a 1300,00 euro il limite di detraibilità per i contributi associativi alle società di mutuo soccorso.

Ricordiamo, altresì, che per l’anno d’imposta 2018 sono state prorogate le seguenti agevolazioni:

- Detrazione delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
- Detrazione delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.

*Contatti dello Studio*

STUDIO S.T.F. & PARTNERS S.T.P. A R.L.  
VIA PARINI, 19A  
21047 Saronno (VA)

# Sezione IIIA

Data di ultima modifica: 25/02/2019

1. Tale sezione è stata **rinominata in “SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE”**;

**SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE**

2. **Introdotta quale nuovo adempimento** dalla [Legge di Bilancio 2018 art.1 comma 3 lettera b\) punto 4](#), per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici:
  - **che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia**
  - **e che accedono alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio / bonus elettrodomestici;**

**l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sugli interventi realizzati a partire dall'anno 2018**, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) .

La trasmissione dei dati all'ENEA è **obbligatoria** per i seguenti interventi edilizi e tecnologici:

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
<b>Strutture edilizie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• riduzione della trasmittanza delle <b>pareti verticali</b> che delimitano gli ambienti riscaldati dall' esterno, dai vani freddi e dal terreno;</li> <li>• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (<b>coperture</b>) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;</li> <li>• riduzione della trasmittanza termica dei <b>Pavimenti</b> che delimitano gli ambienti riscaldati dall' l'esterno, dai vani freddi e dal terreno;</li> </ul>
<b>Infissi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• riduzione della trasmittanza dei <b>serramenti comprensivi di infissi</b> che delimitano gli ambienti riscaldati dall' esterno e dai vani freddi;</li> </ul>
<b>Impianti tecnologici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• installazione di <b>collettori solari (solare termico)</b> per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;</li> <li>• sostituzione di generatori di calore con <b>caldaie a condensazione</b> per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• sostituzione di generatori con <b>generatori di calore ad aria a condensazione</b> ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• <b>pompe di calore</b> per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• <b>sistemi ibridi</b> (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• <b>microcogeneratori</b> (Pe&lt;50kWe);</li> <li>• <b>scaldacqua a pompa di calore;</b></li> <li>• <b>generatori di calore a biomassa;</b></li> <li>• installazione di <b>sistemi di contabilizzazione del calore</b> negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;</li> <li>• installazione di <b>sistemi di termoregolazione e building automation;</b></li> <li>• installazione di <b>impianti fotovoltaici.</b></li> </ul>
<b>Elettrodomestici <sup>2</sup> (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>forni</b></li> <li>• <b>frigoriferi</b></li> <li>• <b>lavastoviglie</b></li> <li>• <b>piani cottura elettrici</b></li> <li>• <b>lavasciuga</b></li> <li>• <b>lavatrici</b></li> </ul>

<sup>2</sup> Classe energetica minima prevista **A\*** ad eccezione dei forni la cui classe minima è la **A**

**L'invio della documentazione all'Enea va effettuato attraverso il sito <http://ristrutturazioni2018.enea.it>, entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.**

**Solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest'ultima data. La scadenza per l'invio dei dati relativi a tutti i lavori terminati nel 2018 era prevista**

**inizialmente per il 21 febbraio ma l'Enea con proprio comunicato ha prorogato la scadenza che quindi slitta dal 21 febbraio 2019 al 1° aprile 2019.**

1. **Prorogata dall'[art. 1, comma 3, lett. b\), n. 1 della Legge di Bilancio 2018](#) al 31.12.2018 la detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'[art 16-bis del TUIR](#) sempre nel limite di euro 96.000 (compresi gli interventi antisismici). La legge di Bilancio 2019 ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; in assenza di un'ulteriore proroga tuttavia dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.**
2. **Dal 2018 le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (compresi quelli per l'adozione di misure antisismiche) possono essere usufruite anche**
  - dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
  - dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti, e già operanti alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". Le detrazioni spettano per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Inoltre, possono usufruirne anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
3. **Precisato nelle istruzioni ministeriali che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore o detentore dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato** così come accade per i familiari conviventi;
4. **Inserite ulteriori precisazioni in merito al trasferimento della detrazione** ovvero:
  - conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi;
  - in caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttario ma rimangono al nudo proprietario;
  - in caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile;
5. **Poiché la legge di Bilancio 2018 non ha prorogato la detrazione di cui al rigo E59 "Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B", non è più necessario effettuare alcuna operazione sull'importo dell'IVA che quindi può interamente essere detratto considerando l'intero importo di spesa sostenuto nel 2018, indicandolo nei righe E41-E43, relativo ad acquisto o assegnazione di immobili facenti parti di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto .**
6. **Per la corretta applicazione della detrazione prevista dal cosiddetto Sisma Bonus che viene ripartita in 5 rate di pari importo, sono stati mantenuti i 7 codici aggiunti nel 730/2018 redditi 2017 per identificare spese relative ad interventi antisismici ad alta pericolosità le cui procedura autorizzative sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017, da indicarsi nei righe da E41 a E43 in colonna 2 che quest'anno è stata rinominata in "Tipologia" rispetto alla precedente "2012 (2013-2017 antisismico) ovvero:**

E41	ANNO	2012 (2013-2017 antisismico)	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2		3	4	5	8	
							,00	

- **Codice 5** – per indicare le spese sostenute nel 2017 e 2018 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3 (detrazione del 50%);
- **Codice 6** - per indicare le spese sostenute nel 2017 e 2018 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%);
- **Codice 7** – per indicare le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%);
- **Codice 8** - per indicare le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
- **Codice 9** - per indicare le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);
- **Codice 10**- per indicare le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto di pubblico di compravendita)
- **Codice 11** spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto di pubblico di compravendita).

#### LIMITI DI SPESA:

- **Codici 5-6-7 - limite 96.000** per unità immobiliare per ciascun anno
- **Codici 8-9 - limite 96.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio
- **Codici 10-11 - limite 96.000** per unità immobiliare per ciascun anno

7. L' [Art. 1, commi da 12 a 15, della Legge di Bilancio 2018](#) ha introdotto una nuova detrazione il cd "Bonus verde", infatti prevede una **detrazione** dall'imposta lorda del **36%** per le **spese documentate sostenute nel 2018, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo**, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- **sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;**
- **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

**Le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti non possono essere ammesse alla detrazione (Telefisco).**

Pertanto ad esempio nel caso in cui si sostengano spese per acquisto di piante in vaso si ritiene che la spesa possa essere detratta solo nell'ambito di un intervento ex novo o di radicale rinnovamento dell'intero giardino o area.

Ai fini della compilazione del 730 per identificare tali spese **da indicarsi nei righi da E41 a E43 nella colonna 2 "Tipologia" è stato inserito il nuovo codice 12**

La detrazione spetta solo ai soggetti Irpef e sono esclusi quindi i soggetti IRES. [L' art.1 comma 13 della Legge di Bilancio 2018](#) ha riconosciuto come agevolabili anche le spese sostenute per **interventi su parti comuni e degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile**, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi **la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in tal caso ai fini della compilazione del 730 va indicato nella colonna 2 "Tipologia" nei righi da E41 e E43 il nuovo codice 13**

	ANNO			CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3						
E41								,00	
E42								,00	
E43								,00	

Il successivo [comma 14](#) precisa che tra le spese **detraibili** sono comprese **quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi**. Il [comma 15](#), invece, chiarisce quali sono le modalità di pagamento che consentono di usufruire della detrazione ovvero **pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni** (assegni, carte di credito e di debito, bancomat e bonifico), **sempre tale comma precisa che la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi** che la stessa è cumulabile con l'agevolazione prevista per gli immobili vincolati (D.Lgs n.42 del 1° maggio 2004) ma in tal caso ridotta del 50%; infine, **è previsto il trasferimento della detrazione in caso di cessione dell'unità immobiliare al acquirente salvo diverse disposizioni nell'atto di vendita e in caso di decesso del soggetto che usufruisce della detrazione, la detrazione non utilizzata dal de cuius si trasferisce per intero a decorrere dal medesimo anno del decesso, a prescindere quindi dalla data in cui esso è avvenuto, solo all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene**

**La detrazione è stata prorogata anche per il 2019 dall'art.1 comma 68 Legge di Stabilità 2019.**